

16381

27/12/2007

Identificativo Atto n. 705

**DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

**APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE RELATIVA ALLA NECESSITA' DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE

PREMESSO:

- che l'art. 6 del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.lgs. 311/2006, prevede al comma 1 ter che, a decorrere dall'1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata sia necessario “per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.”
- che con dgr 5018 del 26.06.2007 sono state approvate le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”, con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici;
- che tali Disposizioni sono state modificate ed integrate con dgr 5773 del 31.10.2007;
- che al punto 6.2, lett. c) delle suddette Disposizioni (sia nella versione approvata con dgr 5018/2007 sia in quella approvata con dgr 5773/2007) è stata puntualmente riportata la disposizione contenuta nell'art.6, comma 1 ter del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.lgs. 311/2006;

CONSIDERATO:

- che la legge finanziaria 296/2006 ha previsto la possibilità di detrarre dall'imponibile Irpef il 36% delle spese per le ristrutturazione edilizie e dall'imponibile Irpef ed Ires il 55% delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- che l'art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006, prevede che l'attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e solo in mancanza di quest'ultime sia sostituito dall'attestato di qualificazione;
- che tale previsione comporta l'obbligo, per coloro che intendono accedere alle detrazioni fiscali previste dalla legge 296/2006 per interventi su edifici situati in Lombardia, di dotare i medesimi dell'attestato di certificazione energetica, dal momento che è vigente una specifica disciplina;

RITENUTO di dover chiarire l'ambito di applicazione della prescrizione contenuta al punto 6.2, lett. c) delle Disposizioni approvate con dgr 5018/2007;

RILEVATO che il Tavolo Tecnico, previsto al punto 14.3 delle disposizioni approvate con d.g.r.5773/2007 e costituito con decreto n 15102 del 5.12.2007; ha esaminato lo schema di circolare esplicativa qui allegata nella seduta del 29.11.2007, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione;

VISTA la lr 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

Di approvare l'allegata circolare, relativa alla dotazione dell'attestato di certificazione energetica per gli immobili oggetto di incentivi o agevolazioni.

Il Direttore Generale
Raffaele Tiscar

CIRCOLARE RELATIVA ALLA NECESSITA' DI DOTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI INCENTIVI O AGEVOLAZIONI

L'art. 6 del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.lgs. 311/2006, prevede al comma 1 ter che, a decorrere dall'1 gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata sia necessario "per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima."

Tale disposizione è stata puntualmente riportata al punto 6.2, lett. c) dell'allegato alla dgr 5018 del 26.6.2007 ed è stata confermata anche con la deliberazione 5773 del 31.10.2007.

Con tale disposizione, però, Regione Lombardia non ha inteso stabilire le condizioni per accedere ai benefici accordati dallo Stato.

Pertanto, la necessità di dotazione della certificazione energetica al fine di usufruire delle detrazioni fiscali del 55% anche nel caso della sostituzione dei serramenti o di altri interventi di manutenzione ordinaria, non può essere imputata alla Regione Lombardia ma allo Stato.

Il fatto che nelle altre Regioni sia possibile omettere la certificazione e presentare il semplice attestato di qualificazione energetica deriva dal fatto che in nessuna altra Regione italiana è stata introdotta la certificazione energetica, definendone puntualmente le modalità applicative.

Poiché l'art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che l'attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e solo in mancanza di quest'ultime sia sostituito dall'attestato di qualificazione, ne deriva che le domande di detrazione relative ad immobili situati in Lombardia devono essere corredate da certificazione energetica, in quanto qui vige una procedura e una metodologia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici..

Qualora lo Stato dovesse circoscrivere gli interventi di risparmio energetico per i quali prevede la necessità di produrre l'attestato di qualificazione o di certificazione energetica come condizione per accedere ai benefici da esso accordati, va da se che non saranno le disposizioni della delibera regionale 5018/2007 e succ. mod. a rendere necessaria la certificazione.

L'obbligo di dotazione della certificazione energetica in Regione Lombardia, infatti, resta circoscritto ai soli casi indicati nella delibera 5018/2007 e meglio esplicitati nella delibera 5773/2007.

Sarà cura di Regione Lombardia, nel caso venissero emanate misure di sostegno o di agevolazione regionali inerenti al risparmio energetico in edilizia, stabilire puntualmente i casi di applicazione della previsione generale contenuta al punto 6.2, lett. c) dell'allegato alla dgr 5018 e alla dgr 5773 del 2007.